

Sede Legale: Piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia Cap. Sociale Euro 120.000 i.v. Cod. Fisc., Part. Iva e Reg. Imprese CCIAA di Reggio Emilia 02153150350 REA di Reggio Emilia n. 255993 PEC: agacinfrastrutture@legalmail.it

Relazione sull'implementazione degli strumenti di Governo Societario e programma di valutazione del rischio d'impresa

EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

Infrastrutture

Sede Legale: Piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia

Cap. Sociale Euro 120.000 i.v. Cod. Fisc., Part. Iva e Reg. Imprese CCIAA di Reggio Emilia 02153150350 REA di Reggio Emilia n. 255993

PEC: agacinfrastrutture@legalmail.it

**PREMESSA** 

La presente Relazione, sottoposta in sede di approvazione del bilancio 2024 al

vaglio dell'Assemblea dei soci di Agac Infrastrutture S.p.A. (di seguito anche

"Agac"), intende fornire un quadro generale e completo sulla attività di

integrazione degli strumenti di governo societario, ai sensi e nel rispetto delle

indicazioni fornite all'articolo 6 comma 4 del D.lgs. 175/2016 "Testo Unico in

materia di società a partecipazione pubblica".

La disposizione di legge suddetta ha introdotto l'onere di procedere alla redazione

di una relazione per valutare la necessità o meno di implementare gli strumenti

interni di governo societario; l'articolo 6 infatti prevede ai commi 3, 4 e 5 che:

"3. Le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in

considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché

dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle

norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza

sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto

alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo

di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo

provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario

relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a

oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di

consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi

interessi coinvolti nell'attività della società;

Sede Legale: Piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia Cap. Sociale Euro 120.000 i.v.

Cod. Fisc., Part. Iva e Reg. Imprese CCIAA di Reggio Emilia 02153150350 REA di Reggio Emilia n. 255993

PEC: agacinfrastrutture@legalmail.it

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle

raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella

relazione sul governo societario che le società controllate predispongono

annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al

bilancio d'esercizio.

Infrastrutture

5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo

societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della

relazione di cui al comma 4".

La valutazione sull'opportunità dell'implementazione degli strumenti indicati dal

legislatore è pertanto demandata alla discrezionalità della singola società.

Nel rispetto del disposto normativo Agac ha implementato degli strumenti di

governo societario, avviando un percorso societario destinato a incrementare le

attività di controllo interno.

Più nello specifico Agac, in ossequio alla normativa in materia di trasparenza

(D.Lgs. 33/2013) e prevenzione della corruzione (L. 190/2012), ha adottato la

seguente documentazione.

Agac dispone di un "Regolamento interno contenente criteri e modalità per le

acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture" aggiornato in data

12.12.2019 e volto a garantire la tutela della concorrenza, ponendosi in linea con

la previsione di cui all'articolo 6 comma 3 lettera a). Si dà atto che la società

provvederà ad aggiornare il suddetto regolamento al fine di adeguarlo alle novità

normative intervenute ad opera del D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo codice appalti).

Inoltre, anche nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la

Trasparenza 2025-2027 sono state confermate le misure volte a garantire la tutela

della concorrenza.

Infrastrutture

Sede Legale: Piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia

Cap. Sociale Euro 120.000 i.v.

Cod. Fisc., Part. Iva e Reg. Imprese CCIAA di Reggio Emilia 02153150350 REA di Reggio Emilia n. 255993

PEC: agacinfrastrutture@legalmail.it

La società, attesa l'assenza di personale e considerata la struttura snella di cui

dispone, non ha creato un ufficio di controllo interno strutturato che collabori con

l'organo di controllo statutario (all'articolo 6 comma 3 lettera B).

L'adozione del "Regolamento interno contenente criteri e modalità per il

reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi professionali",

anch'esso aggiornato in data 12.12.2019, ha circoscritto e normato la procedura

di selezione dei collaboratori di Agac adempiendo alle indicazioni del legislatore in

materia di implementazione degli strumenti di governo societario di cui all'articolo

6 comma 3 lettera c). Peraltro, si precisa che in carenza di personale in forze alla

società non sussiste un codice di condotta intero applicabile; tuttavia, nel PTPCT

2023-2025 è chiarito che: "i Referenti delle aree a rischio corruttivo dovranno

attenersi a quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti della

pubblica amministrazione, ove ne siano assoggettati, nonché ai Codici di

comportamento degli Enti/Società di appartenenza".

In materia di responsabilità societaria Agac ha provveduto, attraverso l'adozione

dell'aggiornamento del P.T.P.C.T. 2025-2027, ad approfondire ulteriormente

l'analisi dei processi interni, la conseguente valutazione del rischio, e confermando

le attività di monitoraggio e vigilanza interne. La vigilanza è infatti stata, a tal fine,

confermata attraverso il mantenimento di un sistema di reportistica,

appositamente strutturata.

In materia di programmi di responsabilità sociale d'impresa, AGAC non è ad oggi

assoggettata ad obblighi in materia di EGS e di redazione di un bilancio di

sostenibilità.

Dell'attività complessivamente svolta in seno ad Agac e dell'avvenuta

implementazione degli strumenti di governo societario, nei termini suddetti, è

stata data diffusione; infatti, Agac ha provveduto, attraverso la pubblicazione sul

sito web istituzionale della documentazione di interesse, ad informare tutti i

soggetti destinatari.

<u>Infras</u>trutture

Sede Legale: Piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia

Cap. Sociale Euro 120.000 i.v.

Cod. Fisc., Part. Iva e Reg. Imprese CCIAA di Reggio Emilia 02153150350 REA di Reggio Emilia n. 255993

PEC: agacinfrastrutture@legalmail.it

Pertanto, Agac ha adempiuto alle disposizioni normative previste dall'art. 6 del

D.Lgs. 175/2016, e con la presente Relazione si intende rilevare che è intenzione

della società proseguire nell'implementazione degli strumenti di governo

societario, anche in ragione ed alla luce delle maggiori e successive indicazioni

chiarificatrici che verranno fornite in materia dal legislatore nonché dalle Autorità

indipendenti. La presente Relazione, a seguito di approvazione da parte

dell'Assemblea dei soci di Agac, sarà oggetto di pubblicazione sul sito web, ai sensi

dell'art. 6 comma 4 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i.

Programma di valutazione del rischio di crisi d'impresa.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016 "Testo Unico in

materia di società a partecipazione pubblica" (a seguire TUSP), come modificato

dal D.lgs. 100 del 16 giugno 2017, è stato introdotto l'onere in capo alle società a

controllo pubblico di adottare un programma di valutazione del rischio di crisi di

impresa.

La normativa citata ha introdotto nell'ordinamento giuridico degli strumenti e

delle procedure, di natura preventiva, adatti a monitorare lo stato di salute della

società, con lo scopo di fare emergere eventuali patologie prima che si giunga a una

situazione di crisi irreversibile.

Tale necessità origina dalla previsione di cui all'art. 14 comma 1 del citato decreto,

che sancisce l'assoggettabilità delle società a controllo pubblico alle disposizioni

sul fallimento e sul concordato preventivo nonché alle disposizioni in materia di

amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

In data 12/01/2019 è stato adottato il D.Lgs. n. 14 recante "Codice della crisi

d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n.155" il

quale, all'articolo 13 comma 2, ha demandato al Consiglio Nazionale dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) di elaborare gli indicatori di crisi

aziendali. Nel marzo 2019 il CNDCEC ha adottato il documento recante "Relazione

sul governo societario contenente programma di valutazione del rischio di crisi

Sede Legale: Piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia

Cap. Sociale Euro 120.000 i.v.

Cod. Fisc., Part. Iva e Reg. Imprese CCIAA di Reggio Emilia 02153150350 REA di Reggio Emilia n. 255993

PEC: agacinfrastrutture@legalmail.it

aziendale, ex art. 6 co. 2, D.lgs. 175/2016" in cui sono indicati, non solo i criteri da

seguire per l'individuazione degli indicatori, ma sono anche fornite indicazioni sui

possibili indicatori ed è stato predisposto un modello base della relazione che

andrà adeguato alla realtà societaria di riferimento: trattasi, pertanto, di

strumento flessibile.

Infrastrutture

Il postulato fondamentale cui attenersi perché l'impresa possa continuare a vivere

e creare valore è quello della "continuità aziendale" (c.d. "going-concern"). Tale

postulato rappresenta il presupposto basilare per la valutazione delle voci del

bilancio d'esercizio, compiute secondo il criterio della prudenza e nella prospettiva

della continuità dell'attività.

La responsabilità della valutazione dell'esistenza del presupposto della "continuità

aziendale" è posta in capo all'organo amministrativo e deve essere fatta su un

futuro prevedibile.

Sul medesimo presupposto della "continuità aziendale" l'articolo 6 comma 2 del

D.lgs. 175/2016 prescrive che "Le società a controllo pubblico predispongono

specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano

l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".

In tale prospettiva, l'obiettivo del presente Programma è quello di individuare

degli indicatori che segnalino la presenza di patologie rilevanti, in presenza delle

quali, l'organo competente della società dovrà adottare i provvedimenti necessari

al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed

eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento, come stabilito

dall'articolo 14 comma 2 del D.lgs. 175/2016.

In tale quadro normativo si è inserita la legge delega n. 155 del 19 ottobre 2017

"Delega al Governo per la riforma della disciplina della crisi d'impresa e

dell'insolvenza", che ha fornito delle indicazioni utili ai fini della redazione del

presente Programma ed ha creato delle aspettative in merito all'adozione della

legge attuativa che, in primis, introdurrà il concetto di "Stato di crisi".

Sede Legale: Piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia

nfrastrutture

Cap. Sociale Euro 120.000 i.v.

Cod. Fisc., Part. Iva e Reg. Imprese CCIAA di Reggio Emilia 02153150350 REA di Reggio Emilia n. 255993

PEC: agacinfrastrutture@legalmail.it

Con D.Lgs. n. 14 del 2019 è stato infatti introdotto il concetto di "crisi" (d'impresa),

all'art. 2 comma 1 lettera a), inteso come: "lo stato di difficoltà economico-

finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si

manifesta come inadequatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte

regolarmente alle obbligazioni pianificate".

Le valutazioni di cui al presente Programma devono quindi principiare da una

basilare distinzione tra il concetto di "crisi d'impresa" (sopra definito) e quello di

insolvenza che, ai sensi dell'articolo 5 della legge fallimentare (D.R. 267/1942) e

dell'articolo 2 del D.Lgs. 14/2019, è una condizione statica ed irreversibile che

prende atto al termine di un processo di crisi aziendale, definita come: "Lo stato

d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali

dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie

obbligazioni".

Dalle definizioni predette deriva che la crisi aziendale intende comprendere anche

lo stato di insolvenza.

Nella prospettiva del "going-concern" la valutazione della crisi aziendale deve

pertanto emergere dalla sinergia di più fattori e, quindi, da un'analisi integrata

degli stessi.

Peraltro, come risulta dal documento del marzo 2019 redatto dal CNDCEC sopra

menzionato, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i

connotati di una:

crisi economica;

crisi finanziaria patrimoniale.

La crisi economica nasce dall'erosione della redditività aziendale e in particolare

sorge dalla progressiva erosione dei margini reddituali che determinano perdite

che erodono progressivamente il patrimonio netto.

Sede Legale: Piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia Cap. Sociale Euro 120.000 i.v.

Cod. Fisc., Part. Iva e Reg. Imprese CCIAA di Reggio Emilia 02153150350 REA di Reggio Emilia n. 255993

PEC: agacinfrastrutture@legalmail.it

La crisi finanziaria-patrimoniale può sorgere anche in presenza di un equilibrio

economico, non necessariamente devono essere concomitanti. Infatti, una

società, potrebbe evidenziare una difficoltà finanziaria-patrimoniale sorta, anche

o solamente, a seguito di alcune delle seguenti cause:

squilibrio della struttura delle fonti di finanziamento rispetto agli impieghi

(investimenti);

nfrastrutture

sproporzione tra capitale proprio e mezzi di terzi;

eccessivo indebitamento rispetto alla capacità della società di generare flussi

di cassa positivi (i flussi di cassa in uscita per il rimborso dei debiti risultano

essere superiori ai flussi di cassa in entrata);

transazioni (commerciali o finanziarie) con parti correlate "anti-economiche"

o finanziariamente non congrue.

Pur essendo terminata l'emergenza sanitaria, ci si trova necessariamente obbligati

a considerare l'impatto del periodo post pandemico caratterizzato da un contesto

europeo belligerante, un aumento dell'inflazione e dei costi energetici.

Deve darsi atto che sia l'aumento dei costi energetici, sia l'aumento dell'inflazione

non hanno avuto impatti sulla società.

A conferma dell'impatto marginale subito in ragione delle circostanze

contingenti, si dà atto che la società non ha avuto accesso a nessun aiuto previsto

dal D.Lgs. 144/2022.

Criteri

Nella predisposizione del presente Programma si intende prendere in

considerazione i fattori interni alla società, in grado di determinare lo stato di crisi

aziendale, al fine di individuare gli indicatori attraverso i quali identificare le "soglie

di allarme" idonee a richiedere l'attenzione degli organi societari e l'adozione delle

misure e dei provvedimenti idonei e necessari.



Sede Legale: Piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia Cap. Sociale Euro 120.000 i.v. Cod. Fisc., Part. Iva e Reg. Imprese CCIAA di Reggio Emilia 02153150350 REA di Reggio Emilia n. 255993

PEC: agacinfrastrutture@legalmail.it

Il presente Programma sarà oggetto di aggiornamento sui contenuti e sugli indicatori ove sussistano ragioni:

- Di carattere normativo.
- Di carattere interpretativo.
- Di carattere organizzativo o di riassetto societario.

# Analisi degli indicatori.

Considerato che attraverso il termine 'crisi' viene indicata la 'probabilità di futura insolvenza'<sup>1</sup>, la valutazione economico-finanziaria avverrà attraverso l'analisi 'dell'adeguatezza dei flussi di cassa prospettici' e la valutazione della futura dinamica gestionale, utilizzando una nozione aziendalistica contabile di crisi d'impresa.

Alla luce anche delle indicazioni contenute nel documento pubblicato dal CNDCEC ("Crisi d'impresa – Indici di allerta" – 20 ottobre 2019) si precisa che i<u>l ricorso agli</u> indicatori è subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni:

- il patrimonio netto della società è negativo; <sup>2</sup>
- la società non è in grado di produrre un "Debt Service Coverage Ratio" (in sigla, il DSCR) affidabile<sup>3</sup>;

Sono stati individuati i seguenti indicatori:

Indice	Area gestionale
Oneri finanziari/Ricavi %	Sostenibilità degli oneri finanziari
Patrimonio netto/Debiti totali %	Adeguatezza patrimoniale

<sup>1</sup> Articolo 2 Codice della crisi d'impresa e della insolvenza; 'crisi': "lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (...)."

<sup>2</sup> la presenza di un "patrimonio netto negativo" costituisce un pregiudizio alla continuità aziendale, in quanto rappresenta causa di scioglimento della società di capitali (art. 2484 c.c.).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il DSCR è un indicatore idoneo a misurare ovvero la "sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare" (comma 1 dell'articolo 13).



Sede Legale: Piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia Cap. Sociale Euro 120.000 i.v. Cod. Fisc., Part. Iva e Reg. Imprese CCIAA di Reggio Emilia 02153150350 REA di Reggio Emilia n. 255993

PEC: agacinfrastrutture@legalmail.it

Attività a breve/Passività a breve%	Equilibrio finanziario
Cash flow/Attivo%	Redditività
Indebitamento previdenziale e tributario/Attivo%	Altri indici di indebitamento

Deve considerarsi raggiunto il livello di rischio "ponderato e ragionevole", tale da permettere un tempestivo intervento al manifestarsi del rischio di insolvenza, al superamento di tutti e cinque gli indicatori poiché, come sottolineato dal CNDCEC, un loro impiego individuale potrebbe fornire una visione parziale di sintomi di crisi d'impresa.

L'elaborazione degli indicatori è basata sulla fattiva sinergia degli organi societari.

L'organo amministrativo verifica, inoltre, i seguenti indicatori:

INDICATORE	Periodicità del controllo
Giacenza media⁴di liquidità inferiore a € 240.000	Mensile
Perdite su crediti superiori al 7% dei ricavi complessivi <sup>5</sup>	Annuale ex art 6

Vigilanza, provvedimenti e compiti degli organi sociali

L'organo amministrativo, in collaborazione con l'organo di controllo, provvederà a redigere con cadenza annuale, in occasione dell'approvazione del bilancio societario, un'apposita relazione.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Tenuto conto che le esigenze finanziarie della Società sono prevalentemente costituite dal pagamento delle rate semestrali dei mutui, se le giacenze liquide, in corrispondenza dei mesi di giugno e dicembre, risulteranno inferiori a € 2.500.000, si verificherà l'indicatore del rischio del mancato rimborso programmato delle rate del mutuo.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Qualora le perdite sui crediti risultassero annualmente superiori al 7% dei ricavi complessivi si porrebbe un problema di redditività della gestione caratteristica aziendale. Valori compresi tra il 2% e il 3% risultano fisiologici.

<u>Infrastrutture</u>

Sede Legale: Piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia

Cap. Sociale Euro 120.000 i.v.

Cod. Fisc., Part. Iva e Reg. Imprese CCIAA di Reggio Emilia 02153150350 REA di Reggio Emilia n. 255993

PEC: agacinfrastrutture@legalmail.it

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto

ex art. 147-quater del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

"L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di

controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli

sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione

definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi

gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e

quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti

finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e

organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle

norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio

periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli

scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive,

anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio

dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate

partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza

economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno

2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito

della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo

amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare

se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, D.lgs. 175/2016 e per esprimere

una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in

relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo

Infrastrutture

Sede Legale: Piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia

Cap. Sociale Euro 120.000 i.v.

Cod. Fisc., Part. Iva e Reg. Imprese CCIAA di Reggio Emilia 02153150350 REA di Reggio Emilia n. 255993

PEC: agacinfrastrutture@legalmail.it

piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento

della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2,

D.Lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto

piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in

un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-

patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea

dei soci.

Salvo che non venga previsto diversamente dalla legge, non sono considerate

provvedimento adeguato, ai sensi dell'articolo 14 comma 4 del D.Lgs. 175/2016, le

previsioni di un risanamento delle perdite da parte della pubblica amministrazione

socia, anche se attuato in concomitanza di un aumento di capitale o di un

trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi

forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di

ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete

prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, gli organi societari che riscontrino, in qualunque

momento, una "soglia di allarme", dovranno comunicarlo all'organo amministrativo il

quale provvederà a convocare l'Assemblea dei soci ai sensi del presente articolo.

Ai sensi dell'art. 14 comma 3 del TUSP, la mancata adozione di provvedimenti adeguati

al verificarsi di "soglie di allarme", costituisce grave irregolarità nella gestione ai sensi

degli articoli 2409 e 2476 c.c.



Sede Legale: Piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia Cap. Sociale Euro 120.000 i.v. Cod. Fisc., Part. Iva e Reg. Imprese CCIAA di Reggio Emilia 02153150350 REA di Reggio Emilia n. 255993

PEC: agacinfrastrutture@legalmail.it

# RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

In adempimento al Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale si è proceduto all'attività di monitoraggio annuale e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2023 sono di seguito evidenziate.

#### 1. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito da un Amministratore Unico, nominato con delibera assembleare in data 20/05/2022 e rimarrà in carica sino all'approvazione del Bilancio di esercizio 2024.

## 2. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE

L'organo di controllo è costituito da:

- Un Collegio sindacale, in carica dal 20/05/2022 sino all'approvazione del Bilancio di esercizio 2024.
- Revisore dei conti, in carica dal 20/05/2022 sino all'approvazione del Bilancio di esercizio 2024.

## 3. IL PERSONALE

La situazione del personale occupato alla data odierna è la seguente: La società non dispone di dipendenti e si avvale di un'unità di personale in comando.

## 4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE ALLA DATA ODIERNA

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati nel Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, D.Lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato:

- Il patrimonio netto è positivo
- Il Debit Service Coverage Ratio (DSCR) è affidabile

## 5. CONCLUSIONI

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co.2 e 14, co. 2,3,4,5, del D.Lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale della società sia da escludere.

Reggio Emilia lì 14/04/2025

Agac Infrastrutture S.p.A. l'Amministratore Unico Dr. Alessandro Verona